

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – ISRINGHAUSEN SPA UNIPERSONALE

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto rappresentano le Condizioni Generali di Contratto applicabili a tutti gli Ordini di Acquisto di ISRINGHAUSEN SPA UNIPERSONALE (di seguito indicata come "Committente").

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito, per brevità, "Condizioni Generali") proprie di ISRINGHAUSEN S.p.A. Unipersonale – che si intendono accettate dal Venditore/Fornitore con espressa rinuncia ad ogni eccezione in dipendenza di norme di legge o consuetudine – devono ritenersi valide se non espressamente derogate o modificate in sede di accettazione/conferma d'ordine e/o in sede di diversa formazione dei contratti e comunque per iscritto.

I contratti stipulati da ISRINGHAUSEN S.p.A. Unipersonale si intendono sempre conclusi presso la sua sede sita in Italia e, precisamente, in San Pietro Mosezzo (NO) - Fraz. Nibbia, via Nibbia 2/4.

Le Condizioni Generali sono efficaci e valide a disciplinare i contratti di fornitura conseguenti all'accettazione degli Ordini di Acquisto in quanto espressamente richiamate (attraverso rimando al sito internet della Committente "portaleede.isri.it") quale parte integrante degli Ordini emessi e delle Conferme e accettazioni d'Ordine sottoscritte dal Fornitore. Esse sono vigenti "*pro tempore*"; da ciò consegue che l'aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante sostituzione del documento all'interno del sito internet e nei luoghi di pubblicazione. Al Fornitore saranno applicate automaticamente le nuove Condizioni Generali dalla data della loro pubblicazione all'interno del sito internet di ISRINGHAUSEN S.p.A. Unipersonale. Le Condizioni Generali risultano subordinate alle Condizioni Particolari eventualmente espresse negli Ordini di Acquisto/Fornitura emessi dalla Committente e che risulteranno pertanto prevalenti rispetto alle presenti Condizioni Generali.

1. GENERALITA'

1.1 Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle Condizioni Generali e da quelle specifiche espresse nell'ordine, nonché dai capitolati generici e specifici riguardanti l'esecuzione dell'ordine. Non sono pertanto ritenute valide eventuali condizioni di vendita in uso presso il Fornitore contrastanti con esse. Deroche e condizioni aggiuntive sono valide solo se pattuite per scritto.

1.2 Il Fornitore è tenuto a formalizzare la propria accettazione con la restituzione del duplicato dell'ordine debitamente sottoscritto negli appositi spazi. Qualora la Committente non riceva la copia del duplicato stesso, l'esecuzione della fornitura si intende in ogni caso come accettazione delle condizioni generali e particolari di cui al punto 1.1.

1.3 Con l'assunzione dell'ordine, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia civile, fiscale, amministrativa, valutaria, doganale, previdenziale, ecc. e, di conseguenza, la Committente non può in alcun modo essere chiamata a rispondere delle eventuali irregolarità del Fornitore stesso.

1.4 Nel caso in cui intervengano gravi ed evidenti circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l'assolvimento degli impegni assunti nonché in caso di crisi di impresa o ammissione a qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione dell'azienda, la Committente ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.5 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni, non può in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle Condizioni Generali.

1.6 Per ogni controversia tra le Parti inerente o conseguente ai contratti conclusi con l'accettazione degli Ordini di Acquisto emessi è esclusivamente competente il Foro di Novara. La legge applicabile è sempre quella italiana.

2. GARANZIA

Ogni fornitura si intende fatta con la garanzia del Fornitore che la merce fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, anche non apparenti; le denunce di ogni vizio o difetto possono essere fatte dalla Committente, in deroga al disposto di cui agli artt. 1495 e 1667, in qualsiasi momento.

Trova inoltre applicazione quanto stabilito al successivo punto 8.

3. INADEMPIENZE

In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle Condizioni Generali, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento dei danni.

4. PUBBLICITA' – INFORMAZIONI TECNICHE

4.1 Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Committente, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine e a rendere edotto il proprio personale di tale obbligo.

4.2 Le informazioni tecniche (come tali devono intendersi, oltre quelle sopra indicate, ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché modelli, prototipi, campioni, attrezzature che la Committente mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dei suoi ordini) restano di esclusiva proprietà della Committente.

4.3 Il Fornitore si obbliga altresì a restituire le informazioni tecniche, di cui sopra, alla cessazione della causa dell'affidamento o su semplice richiesta della Committente e a far rispettare ad eventuali terzi gli obblighi previsti al presente punto 4.

5. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il Fornitore garantisce la libertà di uso e di commercio dei materiali forniti, sia in Italia che all'estero, assumendo, di conseguenza, ogni responsabilità nei confronti di titolari di brevetti o di altre privative industriali, in ciò tenendo manlevata e indenne la Committente da ogni azione di terzi.

6. ATTREZZATURE SPECIFICHE - MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE

6.1 Le Attrezzature Specifiche (modelli, stampi, calibri, attrezzature di controllo, nonché quelle in tal modo definite dalla Committente ecc.) messe a disposizione del Fornitore dalla Committente per l'espletamento dell'ordine ad esso conferito si intendono cedute a titolo di comodato (prestito d'uso) ai sensi dell'art. 1803 e segg. del Codice Civile. In relazione alle predette Attrezzature Specifiche il Fornitore è tenuto inoltre a: a) registrarle e contrassegnarle in modo che risulti in maniera inequivocabile la provenienza; b) prendere tutte le misure necessarie per la loro buona conservazione e provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria; c) provvedere a sue spese all'adeguata assicurazione contro i rischi derivanti da incendio, furto, manomissioni, vandalismo, disastri nonché gli altri rischi di perdite o danneggiamenti. In ogni caso il Fornitore deve rispondere della perdita o del deterioramento subiti da dette Attrezzature eventualmente integrando il risarcimento dell'Assicurazione; d) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria che devono essere concordati e autorizzati dalla stessa con ordinazione scritta. Nell'ipotesi in cui la necessità derivi da caso fortuito o forza maggiore, dolo, colpa, anche lieve, negligenze e da altre cause imputabili al Fornitore, suoi dipendenti, collaboratori o terzi presso il fornitore, ogni spesa resta a carico di quest'ultimo; e) consentire agli incaricati dalla Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, lo stato di conservazione e di utilizzazione ed il rispetto della presente disciplina.

6.2 Gli obblighi di cui al punto 6.1 si intendono applicabili, con i necessari adattamenti in funzione della loro diversa natura rispetto all'Attrezzatura Specifica, anche ai materiali (semilavorati, materie prime) che la Committente mette a disposizione del Fornitore in conto lavorazione per l'esecuzione dell'ordine.

7. QUALITA' ED AFFIDABILITA' DELLE FORNITURE

7.1 I prodotti forniti devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche (disegni, specifiche, norme, tabelle, capitolati tecnici, eventuali campioni messi a disposizione del Fornitore dalla Committente).

7.2 Il Fornitore si obbliga altresì a conformarsi alle prescrizioni contenute nelle norme specifiche riguardanti la classe merceologica delle forniture, di cui a sua cura prende visione e conoscenza.

8. ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

8.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 2, la semplice consegna delle merci non può essere considerata come accettazione delle stesse se non dopo accertamento ed esito positivo del controllo, da parte degli appositi Organi di controllo della Committente, circa la conformità sia qualitativa che quantitativa delle merci fornite.

8.2 I materiali consegnati in supero rispetto all'ordinato, la cui parte eccedente non risulti di interesse della Committente, vengono posti a disposizione del Fornitore mediante preavviso anche telefonico. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data del preavviso, i materiali vengono ritornati a spese e rischio del Fornitore stesso. Ove la Committente non eserciti tale facoltà, i termini di pagamento della fattura relativa ai materiali consegnati in supero decorreranno dalla data di consegna pattuita.

9. PROVVEDIMENTI NEL CASO DI DIFETTOSITA' DEI MATERIALI FORNITI

Qualora la Fornitura consegnata dal Fornitore dovesse, ad un controllo in accettazione, rivelarsi difettosa, quindi non conforme, la Committente avrà la facoltà di esigere che il Fornitore provveda a proprie spese a collaudare al 100% la Fornitura prima della successiva spedizione e ciò fino a quando il Fornitore non abbia dimostrato, a soddisfazione della committente, di avere ricondotto sotto controllo il suo processo di produzione/collaudo. Nel caso in cui il difetto sia rilevato prima dell'impiego in produzione, la Committente avrà una o più delle seguenti facoltà:

- ottenere a spese del Fornitore l'immediata selezione e sostituzione della Fornitura e/o dell'intero lotto di cui fa parte;
- respingere a spese del Fornitore l'intero lotto della Fornitura senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per la Committente;
- selezionare e recuperare a spese e a rischio del Fornitore la fornitura interessata con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere all'immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.

Nel caso in cui il difetto sia rilevato durante o dopo l'impiego in produzione dei materiali oggetto della fornitura, la Committente, oltre a quanto sopra previsto, avrà il diritto di addebitare al fornitore il costo dell'operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) della fornitura, unitamente al costo di altre parti e componenti eventualmente danneggiati in conseguenza dei materiali difettosi.

Nel caso che i difetti siano rilevati dopo l'uscita dallo stabilimento di produzione dei sedili prodotti dalla Committente, e fino alla scadenza della garanzia contrattuale e/o legale della Committente nei confronti del proprio Cliente finale, la Committente avrà il diritto di addebitare al Fornitore i costi sostenuti in conseguenza del difetto.

10. CAMPAGNE DI RICHIAMO

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, la Committente decida una campagna di richiamo dei propri sedili per sostituire o riparare i materiali interessati da un difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei sedili, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente con la massima urgenza e senza oneri aggiuntivi per la Committente, e senza sospendere o ritardare le normali consegne a programma, la Fornitura necessaria per attuare la campagna di richiamo, nonché a rimborsare il costo di acquisto, movimentazione, imballo, spedizione e trasporto della Fornitura di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei materiali e per l'individuazione dei sedili interessati dalla campagna di richiamo.

11. CONSEGNE

11.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione ed il trasporto delle merci ordinate devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente.

11.2 La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore alla Committente ha luogo all'atto della consegna della merce presso i Magazzini e/o gli Stabilimenti di destinazione indicati nell'Ordine qualora il trasporto avvenga a cura del Fornitore.

11.3 I termini di consegna convenuti con il Fornitore vengono precisati nelle singole ordinazioni e si intendono tassativi.

11.4 Nel caso in cui il Fornitore anticipi di sua iniziativa le consegne prescritte resta convenuto che i relativi pagamenti vengono effettuati considerando come data di inizio dei termini di pagamento quella prevista per la consegna e precisata in ordine o sul Programma di Consegna.

11.5 Nel caso in cui la puntuale esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati per la durata dell'evento di forma maggiore a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto, a mezzo posta certificata (pec), o raccomandata A/R la Committente dell'insorgere della circostanza e prenda tutti provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

11.6 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo incompatibile con le esigenze produttive della Committente quest'ultima ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte l'ordine, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

11.7 In caso di ritardi non dovuti a circostanze di forza maggiore la Committente ha, a sua volta, la possibilità di avvalersi di una delle seguenti facoltà: a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, applicando una penalità convenzionale del 1% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce non consegnata, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni; b) approvvigionarsi presso terzi, in tutto o in parte, dei materiali ordinati dandone comunicazione al Fornitore con addebito allo stesso degli eventuali maggiori costi; c) risolvere con effetto immediato l'ordine, dandone comunicazione al Fornitore, secondo quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile.

11.8 Ordine Aperto (o a Programma)

Qualora l'Ordine preveda l'esecuzione dello stesso attraverso Ordine Aperto (o a Programma), le relative metodologie, nonché le reciproche obbligazioni che regolano tale specifico rapporto di fornitura sono regolamentate attraverso "Condizioni particolari di acquisto per Ordini Aperti (o a Programma)" allegate all'ordine base di cui formano parte integrante e che il Fornitore si impegna ad accettare e sottoscrivere, nonché dalle presenti Condizioni Generali in quanto compatibili.

12. DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E PAGAMENTI

Il Fornitore è tenuto alla compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci e di fatturazione secondo la normativa fiscale e civilistica, in vigore e in numero di copie come richiesto dalla Committente.

12.1 Documenti di Trasporto

Oltre a quanto indicato al punto 11.1 il documento di trasporto deve riportare: a) nome e codice anagrafico del Fornitore; b) nome ed indirizzo fiscale del Committente; c) luogo di destinazione (se diverso da quello indicato al punto b); d) numero e data dell'Ordine; e) disegno e descrizione del prodotto come riportato in ordine; f) unità di misura e quantità di ciascun lotto spedito, numero dei colli costituenti il lotto ed ogni altra indicazione richiesta dall'ordine.

12.2 Fatture

Le fatture vanno intestate ed inviate in formato digitale (fattura elettronica), nei termini e nelle modalità previste dalle norme di legge in vigore, alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordine.

Devono inoltre riportare: a) codice anagrafico del Fornitore; b) numero e data dell'Ordine; c) numero e data dei documenti di trasporto delle merci; d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti.

I pagamenti vengono eseguiti secondo le modalità riportate nell'Ordine. Non si accettano tratte e/o ricevute bancarie se non espressamente e preventivamente autorizzate.

Qualora la consegna delle merci avvenga nel mese successivo alla data della fattura i termini di pagamento decorrono dalla data della consegna.

Nel caso in cui, circa la merce per cui sia stata rilevata la non conformità, la Committente decida per la richiesta di sostituzione, come stabilito al punto 9, questa ha la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al valore della merce contestata sino a quando il Fornitore provveda alla sostituzione.

13. PREZZI

13.1 I prezzi indicati negli Ordini sono fissi; variazioni del prezzo sulla base di successive variazioni di costo delle materie prime di carattere straordinario ed imprevedibile o di modifiche costruttive sono escluse a meno che esse non siano state espressamente e specificamente pattuite tra la Committente ed il Fornitore per iscritto.

Le condizioni di reso saranno specificate negli Ordini mediante riferimento alle norme Incoterm vigenti al momento della formulazione degli Ordini stessi.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

Impregiudicata la facoltà di cui all'articolo 1454 c.c. la Committente potrà risolvere i contratti di fornitura i sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Fornitore nelle ipotesi di:

- a) mancata consegna della Fornitura nelle date di consegna pattuite;
- b) non conformità della Fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti nell'Ordine;
- c) previste dagli articoli 1.4, 11.6, 11.7c;
- d) violazione di altre obbligazioni assunte dal Fornitore contenute nelle Condizioni Generali e/o nelle Condizioni Particolari eventualmente espresse negli Ordini di Acquisto emessi dalla Committente, nel caso in cui la Committente abbia intimato al Fornitore di porre fine alla violazione entro tre giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione e in tale termine il Fornitore non vi abbia provveduto;
- e) violazione delle forme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e ambientali applicabili da parte del Fornitore che determini pregiudizio o danno per la Committente.

In caso di risoluzione dei contratti di fornitura, la Committente avrà diritto al rimborso di costi, spese ed oneri sostenuti, ivi compresi quelli derivanti dai maggiori oneri derivanti dall'approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza della risoluzione.

In qualsiasi momento, ed anche se sarà iniziata l'esecuzione della Fornitura, la Committente potrà recedere dai contratti di fornitura, in tutto od in parte, a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, la Fornitura oggetto dell'Ordine dovrà essere immediatamente interrotta e la Committente sarà tenuta a tenere indenne il Fornitore delle spese documentate come sostenute dallo stesso per la sua esecuzione fino alla data del recesso, fatto salvo il caso in cui la Committente non decida di acquisire a se' la Fornitura parziale sino a quel momento eseguita, corrispondendone il valore. Il Fornitore accetterà l'indennizzo delle spese o il controvalore della Fornitura sino a quel momento eseguita, a completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa derivante, a qualsivoglia titolo, dal recesso in questione. L'ammontare pagato dalla Committente al Fornitore in ragione del recesso non potrà, in ogni caso, eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato dalla Committente qualora la Fornitura fosse stata completata. La Committente si riserva, comunque, il diritto di richiedere la consegna della Fornitura completata e della relativa documentazione.

15. RESTITUZIONI

Nell'ipotesi di risoluzione o recesso di cui all'art. 14 superiore, e comunque, di interruzione del rapporto per qualsiasi altro motivo, il Fornitore è tenuto all'immediata restituzione alla Committente delle informazioni

tecniche, delle Attrezzature Specifiche, dei materiali in conto lavorazione (semilavorati e materie prime) e dei prototipi.

Si approvano esplicitamente, presane visione, per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole ai punti 1.4, 1.6, 2, 3, 5, 8.1, 8.2, 9, 11.5, 11.6, 12.2 ult. cpv., 14.